

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1019

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRONZA CREPAZ

Riconoscimento del valore sociale della maternità ed estensione della relativa indennità a tutte le donne che non godano di analoghi trattamenti

*Presentata il 12 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione statale, con gli ultimi recentissimi apporti, è intervenuta in favore della maternità con sostegni di natura economica, prevedendo una indennità per larga parte delle madri, lavoratrici dipendenti, autonome e libere professioniste. Tali interventi si erano imposti come primari per sanare le conclamate situazioni di ingiustizia che si verificavano nei confronti delle donne al momento in cui affrontavano la maternità.

L'attenzione che necessita però avere nei confronti della maternità impone un passo in avanti: ogni maternità infatti va riconosciuta nel suo valore sociale ontologico e primario. Il riconoscimento di tale valore non può essere legato alla condizione della donna come lavoratrice, seppure in un'accezione ampia. Anzi, spesso

gli ostacoli che si frappongono ad una scelta serena di maternità per una donna che non lavora, possono comunque essere di grande gravità, soprattutto sotto il profilo dell'impegno di risorse economiche che una nascita richiede.

Con la presente proposta di legge si vuole perciò, riconosciuto il valore sociale della maternità, apprestare un primo strumento per renderne positiva e praticabile la scelta (come detto all'articolo 1), estendendo a tutte le donne anche straniere domiciliate in Italia da almeno dodici mesi, che non ne godano già ad altro titolo, l'indennità di maternità. Perché poi tale sostegno si realizzi in un aiuto il più possibile concreto, atto a far fronte alle prime inderogabili necessità, l'indennità è prevista per un periodo che inizia dal concepimento, fino ai tre mesi di vita

del bambino. Si pone in quest'ottica di sostegno concreto la previsione dell'aumento dell'indennità in misura pari al 50 per cento per ogni bambino oltre il primo nei casi di parti plurimi (articolo 2, comma 1).

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede, oltre al tetto di reddito individuale stabilito in lire 7.850.000, anche un nuovo meccanismo di individuazione del tetto di reddito familiare risultante dalla combinazione del reddito con il numero dei componenti la famiglia.

Per quanto riguarda il meccanismo di erogazione, l'articolo 3 disciplina le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione da allegare, fissando il termine perentorio dei tre mesi dopo il parto.

Competente per l'erogazione è l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ma ove l'Istituto non provveda entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'articolo 4 è prevista l'anticipazione delle somme da parte del comune di residenza, che l'INPS è tenuto a rimborsare con gli interessi legali.

L'articolo 5 estende l'indennità alle madri adottive e affidatarie in preadozione di bambini in età non superiore ai sei anni, disciplinando la certificazione da allegare alla domanda. In questi casi, l'indennità è dovuta per i tre mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia, aumentata del cinquanta per cento per ogni ulteriore bambino che fosse contemporaneamente adottato.

La misura dell'indennità, descritta all'articolo 6, è pari al cinquanta per cento del limite minimo di retribuzione giornaliera indicato dall'articolo 7, comma 1, periodo secondo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Infine, con l'articolo 7, è istituito il Fondo sociale per la maternità, con il quale far fronte agli interventi sopra illustrati. Ad alimentare il Fondo concorrono tutte le forze lavorative e produttive, mediante aliquota contributiva pari allo 0,05 della retribuzione da lavoro dipendente o del reddito netto da lavoro autonomo o da impresa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Lo Stato riconosce il valore sociale della maternità e promuove interventi e sostegni al fine di rendere positiva e praticabile la scelta della maternità.

## ART. 2.

1. A tutte le donne, anche straniere domiciliate in Italia da almeno dodici mesi, che non godano di altra agevolazione economica relativa alla maternità, spetta una indennità giornaliera di maternità a decorrere dal momento del concepimento fino al terzo mese di vita del bambino. In caso di parto plurimo, l'indennità è aumentata del cinquanta per cento per ciascun bambino oltre il primo.

2. L'indennità di maternità compete alle donne di cui al comma 1 che:

*a)* se non coniugate, godano di un reddito individuale annuo lordo non superiore a lire 7.850.000;

*b)* appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito annuo lordo non superi lire 30.000.000 per un nucleo di tre componenti. L'ammontare di detto limite di reddito varia in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo gli indici di equivalenza e gli importi di cui alla tabella allegata alla presente legge. Il nucleo familiare comprende i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri superiori all'importo della pensione sociale. I livelli di reddito di cui al presente comma sono rivalutati

annualmente a decorrere dall'anno 1993, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

#### ART. 3.

1. L'indennità di cui all'articolo 2 è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) su domanda presentata dall'interessata non oltre il termine perentorio di tre mesi dopo il parto.

2. La domanda, in carta libera, è corredata da un certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria competente per territorio attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto e dalla certificazione attestante la condizione di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Copia della domanda e della documentazione allegata è inviata dall'interessata al comune di residenza.

#### ART. 4.

1. Ove l'INPS non provveda alla erogazione dell'indennità entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il comune di residenza anticipa le relative somme, che saranno rimborsate dall'Istituto predetto, con gli interessi legali, entro il termine di chiusura dell'anno finanziario.

#### ART. 5.

1. In caso di adozione o fidamento preadottivo, l'indennità è dovuta per i tre mesi successivi alla data dell'ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che alla stessa data il bambino non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione contemporanea di più di un bambino di età non superiore ai sei anni

l'indennità è aumentata del cinquanta per cento per ciascun bambino.

2. Alla domanda, da presentare entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ingresso del bambino nella famiglia, è allegata copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

#### ART. 6.

1. L'indennità di cui all'articolo 2 della presente legge è pari al cinquanta per cento del limite minimo di retribuzione giornaliera indicato dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

#### ART. 7.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito presso l'INPS il Fondo sociale per la maternità, alimentato mediante aliquota contributiva pari allo 0,05 per cento della retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché dal contributo pari allo 0,05 per cento del reddito netto da lavoro autonomo e d'impresa.

TABELLA.  
(Articolo 1)

Numero dei componenti il nucleo familiare	Indice di equivalenza	Limite di reddito annuo lordo
2	100	22.556.000 di lire
3	133	30.000.000 di lire
4	163	36.767.000 di lire
5	190	42.857.000 di lire
6	216	48.721.000 di lire
7	240	54.135.000 di lire